Novità ACE

Aiuto alla Crescita Economica 2017

Gli incontri con l'Amministrazione finanziaria
L'Agenzia. Il fisco. Il commercialista.

Dott.ssa Elisa Pasqui
Commissione Rapporti con l'Agenzia delle Entrate

23 Maggio 2017

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI BOLOGNA

AGENDA

- Modifiche apportate alla disciplina ACE dalla L. n. 232/2016 (c.d. Legge di stabilità 2017)

- Modifiche apportate alla disciplina ACE dal D.L. n. 50/2017 (c.d. «Manovrina»)

- Ulteriori novità ACE - (Atteso) D.M. di coordinamento ex art. 13-bis del D.L. n. 244/2016 (c.d. Milleproroghe)

Modifiche alla disciplina ACE

Legge di Stabilità 2017

Riduzione dell'aliquota di rendimento ACE

	2011-2013	2014	2015	2016	**2017**	dal **2018**
Rendimento Nozionale Nominale	3%	4%	4,5%	4,75%	**2,3%**	**2,7%**
Rendimento Nozionale Effettivo	0,825%	1,10%	1,24%	1,30%	**0,55%**	**0,65%**

- Taglio indistinto per tutte le imprese
- Minore appeal dell'agevolazione
- Riduzione dello stimolo alla ricapitalizzazione
- Impatto sulle strutture già esistenti
- Poca stabilità del sistema tributario italiano

NB acconti per il 2017 per soggetti IRES

Riduzione dell'aliquota di rendimento ACE

Esempio numerico:

si ipotizza una base ACE pari a 1.000.000 Euro, la riduzione del beneficio ACE dal periodo di imposta 2015 ai periodi di imposta dal 2018 e seguenti è evidenziata nella tabella seguente:

Anni	Incremento netto	Aliquota	Deduzione ACE	Effetto fiscale	VAR %
2015	1.000.000	4,5%	45.000	12.375	
2016	1.000.000	4,75%	47.500	13.063	+ 5,5%
2017	1.000.000	2,3%	23.000	5.520	- 55,4%
dal 2018	1.000.000	2,7%	27.000	6.480	- 47,6%

Operazioni straordinarie ed eccedenze ACE

La Legge di Stabilità 2017 ha esteso alle eccedenze ACE e alle eccedenze di interessi passivi indeducibili i vincoli antielusivi vigenti per il riporto delle perdite fiscali in ipotesi di *change of control* o di operazioni straordinarie.

Riporto delle perdite fiscali pregresse Art. 84, c.3, del TUIR

Il riporto delle perdite fiscali pregresse è escluso qualora la maggioranza delle partecipazioni aventi diritto di voto venga trasferita o acquisita da terzi e risulti, altresì, modificata l'attività effettivamente esercitata nei due periodi d'imposta successivi o anteriori rispetto al trasferimento

Estensione della suddetta limitazione relativa al riporto delle perdite fiscali pregresse anche alle eccedenze di interessi passivi indeducibili e alle eccedenze ACE

Interpello disapplicativo

Operazioni straordinarie ed eccedenze ACE

La Legge di Stabilità 2017 ha esteso i principi di salvaguardia previsti nel caso di operazioni straordinarie, oltre che al riporto delle perdite fiscali, anche agli interessi passivi indeducibili oggetto di riporto in avanti (i.e. scissioni e fusioni transfrontaliere) e alle eccedenze ACE.

Fusioni e scissioni Artt. 172, 173 e 181 del TUIR

L'applicazione dei cc.dd. *equity test* e *vitality test* risulta ora applicabile nelle operazioni di fusione e scissione:

- alle perdite fiscali
- agli interessi passivi indeducibili
- alle eccedenze ACE

Interpello disapplicativo

Operazioni straordinarie ed eccedenze ACE

Alcuni spunti di riflessione…

Trasferimenti della base ACE

- Considerando che per espressa previsione normativa l'art. 172, comma 7, del TUIR risulta applicabile solo alle eccedenze ACE, nessuna limitazione dovrebbe poter essere posta al trasferimento alla società risultante dalla fusione, o alla società beneficiaria della scissione, della base ACE della società incorporata o fusa o scissa (cfr. per analogia Circ. n. 76/E del 6 marzo 1998 in materia di DIT).

Fusione con effetti retroattivi:

- In ipotesi di retrodatazione degli effetti fiscali della fusione, i limiti previsti dall'art. 172, comma 7, del TUIR risultano applicabili anche alla c.d. perdita fiscale *ad interim* (per espressa previsione normativa) nonché all'eccedenza di interessi passivi indeducibili *ad interim* e alle eccedenze ACE *ad interim*.

Operazioni straordinarie ed eccedenze ACE

Alcuni spunti di riflessione…

***Equity test*:**

- L'Agenzia delle Entrate si era espressa ritenendo che l'ammontare del patrimonio netto rilevante debba essere confrontato con la somma delle eccedenze di interessi passivi indeducibili e delle perdite fiscali pregresse (cfr. C.M. 21 aprile 2009, n. 19/E). Ciò dovrebbe portare ad una analoga conclusione anche per le eccedenze ACE.

- L'*equity test* è applicabile anche in costanza di consolidato fiscale? Al riguardo si ricorda che:
  - alle perdite fiscali del consolidato **non si applica** l'*equity test* (cfr. Circolare n. 19/E del 21 aprile 2009);
  - alle perdite fiscali **ante** consolidato **si applica l'*equity test*** (cfr. Circolare n. 19/E del 21 aprile 2009);
  - alle eccedenze di interessi passivi indeducibili si applica l'*equity test* (cfr. Risoluzione n. 42/E del 12 aprile 2011);
  - alle eccedenze ACE? → dovrebbe applicarsi l'*equity test*.

Ulteriore ipotesi di sterilizzazione della base ACE

La Legge di Stabilità 2017 introduce una nuova ipotesi di sterilizzazione delle base ACE

Per i soggetti diversi dalle banche e dalle imprese di assicurazione la variazione in aumento del capitale proprio non ha effetto fino a concorrenza dell'incremento delle consistenze dei **titoli e valori mobiliari diversi dalle partecipazioni** rispetto a quelli risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2010

Applicazione retroattiva dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/2015 (2016 per i soggetti solari)

Ulteriore ipotesi di sterilizzazione della base ACE

Definizione di «titoli e valori mobiliari»

- La relazione illustrativa al disegno di Legge di Bilancio, sul punto, chiarisce che la disposizione – già esistente in ambito DIT – sarebbe volta a stimolare la capitalizzazione delle imprese finalizzata agli investimenti produttivi ovvero alla riduzione del debito.

- La *ratio* della modifica normativa sarebbe quindi quella di evitare che variazioni in aumento del capitale investito agevolabili vengano utilizzate per incrementare attività meramente finanziarie e non per realizzare una maggiore efficienza ovvero il rafforzamento dell'apparato produttivo e gestionale.

- Tale disposizione non può essere disapplicata con interpello probatorio (Cfr. Circ. 8/E/2017). La norma non è disapplicabile in quanto, come detto, la *ratio* sottesa alla sua introduzione non è di tipo elusivo, volta a evitare duplicazioni del beneficio, quanto piuttosto quella di non agevolare impieghi di liquidità a fini meramente finanziari.

- La sterilizzazione non riguarda le partecipazioni; pertanto non si verifica alcuna penalizzazione in caso di *share deal*.

Ulteriore ipotesi di sterilizzazione della base ACE

Definizione di «titoli e valori mobiliari»

Considerazioni in ambito DIT che potrebbero essere applicate anche ai fini ACE

La Circolare 76/E/1998 ricomprendeva nella definizione di «titoli e valori mobiliari» le seguenti fattispecie, attraverso il rinvio all'art. 81, comma 1, lett. c-ter del TUIR (cfr. vigente art. 67, comma 1, lett.c-ter del TUIR)

- Titoli non rappresentativi di merci (obbligazioni e titoli similari)
- Certificati di massa
- Quote di partecipazioni ad organismi di investimento collettivo

Ulteriore ipotesi di sterilizzazione della base ACE

Ma cosa si intende per titoli e valori mobiliari ???

Una nozione legislativa di valore mobiliare è contenuta nell'art. 1, comma 1-bis, del T.U.F. il quale prevede che: «*per valori mobiliari si intendono categorie di valori che possono essere negoziati nel mercato dei capitali, quali ad esempio:*

- *a) le azioni di società ed altri titoli equivalenti ad azioni di società, di partnership o di altri soggetti e certificati di deposito azionario*
- *b) le obbligazioni e altri titoli di debito, compresi i certificati di deposito relativi a tali titoli*
- *c) qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permette di acquisire o di vendere i valori mobiliari indicati alle precedenti lettere*
- *d) qualsiasi altro titolo che comporta un regolamento in contanti determinato con riferimento ai valori mobiliari indicati alle precedenti lettere, a valute, a tassi di interesse, a rendimenti, a merci, a indici o a misure»*

Ulteriore ipotesi di sterilizzazione della base ACE

Ma cosa si intende per titoli e valori mobiliari ???

Considerata la nozione fornita dal T.U.F. resterebbero esclusi dal novero dei titoli e valori mobiliari, oltre ai conti correnti e ai depositi bancari, anche i certificati di deposito e le quote di partecipazione ai fondi comuni.

Definizione di «titoli e valori mobiliari» contenuta nella precedente prassi in ambito DIT

Definizione di «titoli e valori mobiliari» contenuta nell'art. 1, comma 1-bis, del T.U.F.

Pertanto, l'eventuale riferimento alla nozione di valore mobiliare contenuta nel T.U.F. risulterebbe non del tutto in linea con la prassi citata.

Ulteriore ipotesi di sterilizzazione della base ACE

Ma cosa si intende per titoli e valori mobiliari ???

Considerazioni in ambito DIT che potrebbero essere applicate anche ai fini ACE

L'Agenzia delle Entrate (Cfr. Circ. 61/E/2001), in riferimento alle operazioni pronti contro termine, aveva precisato che rientrano nella disposizione in commento solo le operazioni per le quali è contrattualmente prevista in capo al cessionario a pronti **la mera facoltà** (e non l'obbligo) di **rivendere** i titoli alla scadenza pattuita

Assume rilievo il contenuto economico dell'operazione di finanziamento, piuttosto che l'aspetto giuridico connesso alla compravendita di titoli

Ulteriore ipotesi di sterilizzazione della base ACE

…quale valore considerare???

Considerazioni in ambito DIT che potrebbero essere applicate anche ai fini ACE

L'Agenzia delle Entrate nella Circ. 61/E/2001 aveva specificato che «*per quantificare l'incremento (…) è necessario esaminare i* ***flussi finanziari*** *impiegati nell'acquisto dei titoli ed altri valori mobiliari*»

Non dovrebbero quindi rilevare effetti valutativi del titolo come la valutazione a *fair value*, l'imputazione *pro-rata temporis* dello scarto di emissione delle obbligazioni, ecc…
(Cfr. Assonime n. 42 del 27/5/1998)

Irrilevante l'iscrizione dei «titoli e valori mobiliari» nell'attivo circolante ovvero nell'attivo immobilizzato.

Modifiche alla base di calcolo per i soggetti IRPEF

- Soggetti: persone fisiche, società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria.
- Ante modifiche, per i soggetti IRPEF la base ACE era costituita dal patrimonio netto risultante al termine di ciascun esercizio, incluso l'utile e al netto dei prelevamenti in conto utili.

Obiettivo delle modifiche: equiparare il metodo di calcolo dell'ACE dei soggetti IRPEF ai soggetti IRES

La base di calcolo ACE è data dagli incrementi patrimoniali, al netto dei decrementi, verificatesi nel corso dell'esercizio a cui si aggiunge l'incremento di capitale proprio dato dalla differenza tra il patrimonio netto al 31/12/2015 e il patrimonio netto al 31/12/2010

Decorrenza: periodo di imposta successivo a quello in corso al 31/12/2015 (dal 2016)

Modifiche alla disciplina ACE

D.L. 24 aprile 2017 n. 50

c.d. «Manovrina»

Modifiche alla base di calcolo ACE

L'art. 7 del D. L. 50/2017 modifica le modalità di determinazione della base ACE sulla quale applicare il rendimento nozionale:

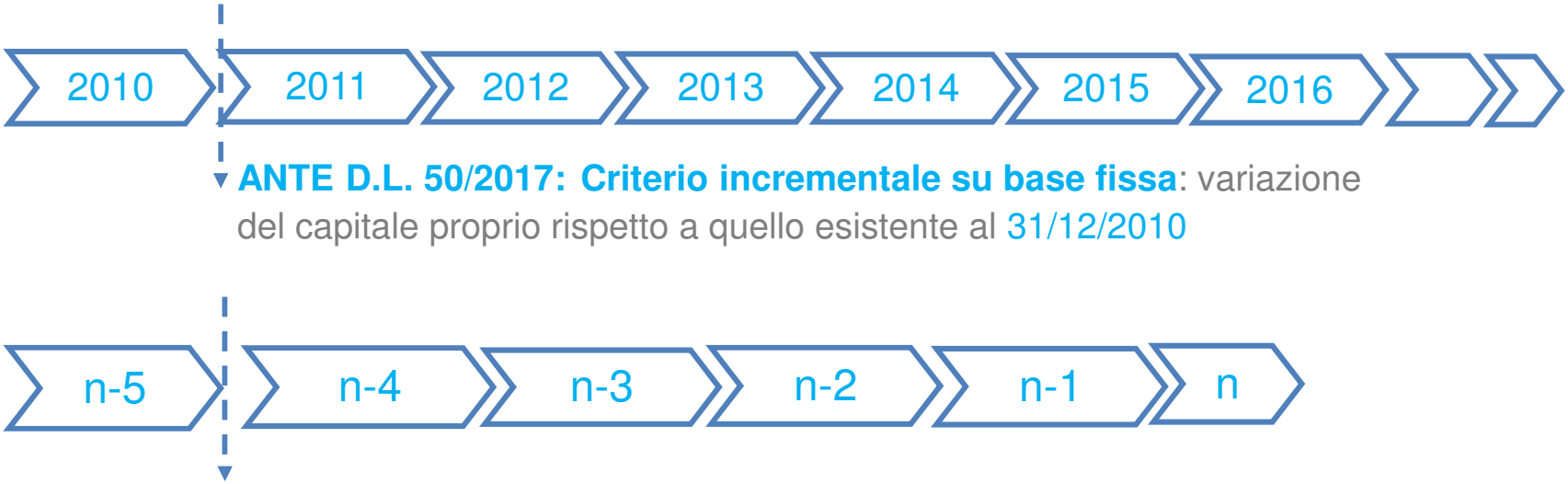

ANTE D.L. 50/2017: Criterio incrementale su base fissa: variazione del capitale proprio rispetto a quello esistente al 31/12/2010

POST D.L. 50/2017: Criterio incrementale su base mobile: variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura del quinto esercizio precedente a quello per il quale si applica il beneficio ACE

Modifiche alla base di calcolo ACE

- Le modifiche hanno efficacia dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31/12/2016 (dal 2017 per i soggetti solari)

- La disposizione in commento si applica in sede di determinazione degli acconti per il 2017 determinati secondo il metodo c.d. storico (solo per i soggetti IRES).

Modifiche alla base di calcolo ACE

- In funzione delle modifiche apportate dall'art. 7 del D. L. 50/2017 alla base di calcolo ACE (cfr. commi 2, 5 e 6-bis dell'art. 1 del D.L. 201/2011) le seguenti variazioni in aumento e in diminuzione del capitale proprio rilevano nei limiti del quinquennio:

VARIAZIONI IN AUMENTO:

- Conferimenti in denaro
- Utili accantonati a riserva ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili

VARIAZIONI IN DIMINUZIONE:

- Riduzioni del patrimonio netto con attribuzione, a qualsiasi titolo, ai soci o partecipanti
- Acquisti di partecipazioni in società controllate
- Acquisti di aziende o di rami di azienda
- Incremento delle consistenze dei titoli e valori mobiliari diversi dalle partecipazioni

Modifiche alla base di calcolo ACE

Alcuni spunti di riflessione…

Disposizioni c.d. antielusive contenute nell'art. 10 del Decreto ACE

- L'art. 7 del D.L. 50/2017 non ha apportato modifiche al Decreto ministeriale del 14 marzo 2012 (c.d. Decreto ACE).
- Pertanto, non vi sono disposizioni specifiche circa l'applicazione del periodo quinquennale in relazione alle c.d. disposizioni antielusive contenute nell'art. 10 del Decreto ACE (i.e. conferimenti in denaro a favore di società del gruppo, conferimenti in denaro provenienti da soggetti non residenti se controllati da soggetti residenti; incremento dei crediti di finanziamento ecc.).
- E' auspicabile una modifica della normativa secondaria al fine di evitare l'insorgere di fenomeni distorsivi.

Modifiche alla base di calcolo ACE

Alcuni spunti di riflessione…

Esercizi inferiori o superiori all'anno

- Considerato che l'elemento di raffronto è rappresentato dal «quinto esercizio precedente», la norma non tiene conto dell'ipotesi di esercizi inferiori o superiori all'anno. Ciò potrebbe portare a fenomeni distorsivi.

Conferimenti effettuati in prossimità della chiusura dell'esercizio

- Considerato che i conferimenti in denaro rilevano *pro rata temporis*, per i conferimenti effettuati in prossimità della chiusura dell'esercizio si avrebbe, di fatto, una riduzione del periodo rilevante ai fini ACE.

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI BOLOGNA

Modifiche alla base di calcolo ACE

Novità per i soggetti IRPEF

- L'art. 7 del D.L. 50/217 ha modificato la base ACE dei soggetti IRPEF per i periodi di imposta fino al 2020 come segue:

Annualità d'imposta	Criterio incrementale	Criterio differenziale
2016	2016	2015-2010
2017	2016 + 2017	2015-2012
2018	2016 + 2017 + 2018	2015-2013
2019	2016 + 2017 + 2018 + 2019	2015-2014
2020	2016 + 2017 + 2018 + 2019 + 2020	-

- Dal 2020 il calcolo della base ACE avverrà in base al solo criterio incrementale come per i soggetti IRES. Ciò comporta il definitivo abbandono del criterio differenziale per i soggetti IRPEF.

Ulteriori novità ACE

(Atteso) D.M. di coordinamento ex art. 13-bis del D.L. n. 244/2016

Ulteriori novità ACE

Applicazione dei nuovi OIC e impatti ai fini ACE

(Atteso) Decreto ACE di coordinamento

- I bilanci chiusi al 31 dicembre 2016 dovevano essere redatti in base ai nuovi OIC emanati in applicazione del D. Lgs. n. 139/2015.
- L'art. 13-bis del D.L. n. 244/2016, introdotto dalla L. di conversione 27 febbraio 2017 n. 19, prevede disposizioni di coordinamento tra le nuove regole contabili e le norme sul reddito d'impresa e sull'IRAP.
- Ai fini ACE, l'art. 13-bis, comma 11, del D.L. n. 244/2016 ha stabilito l'emanazione di un Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze al fine di coordinare la disciplina ACE contenuta nel Decreto ACE per i soggetti IAS con quella prevista per i soggetti che applicano i nuovi OIC.
- Il citato Decreto doveva essere emanato entro lo scorso 30 aprile.

Ulteriori novità ACE

Applicazione dei nuovi OIC e impatti ai fini ACE

(Atteso) Decreto ACE di coordinamento

- La disciplina ACE prevede che le movimentazioni patrimoniali rilevanti ai fini del calcolo siano solo quelle derivanti da accantonamenti di utili a riserve, diverse da quelle non disponibili, e da conferimenti in denaro dei soci
- L'applicazione dei nuovi OIC ha determinato movimentazioni patrimoniali diverse da quelle indicate ai punti precedenti
- **Quali gli effetti ai fini ACE?**

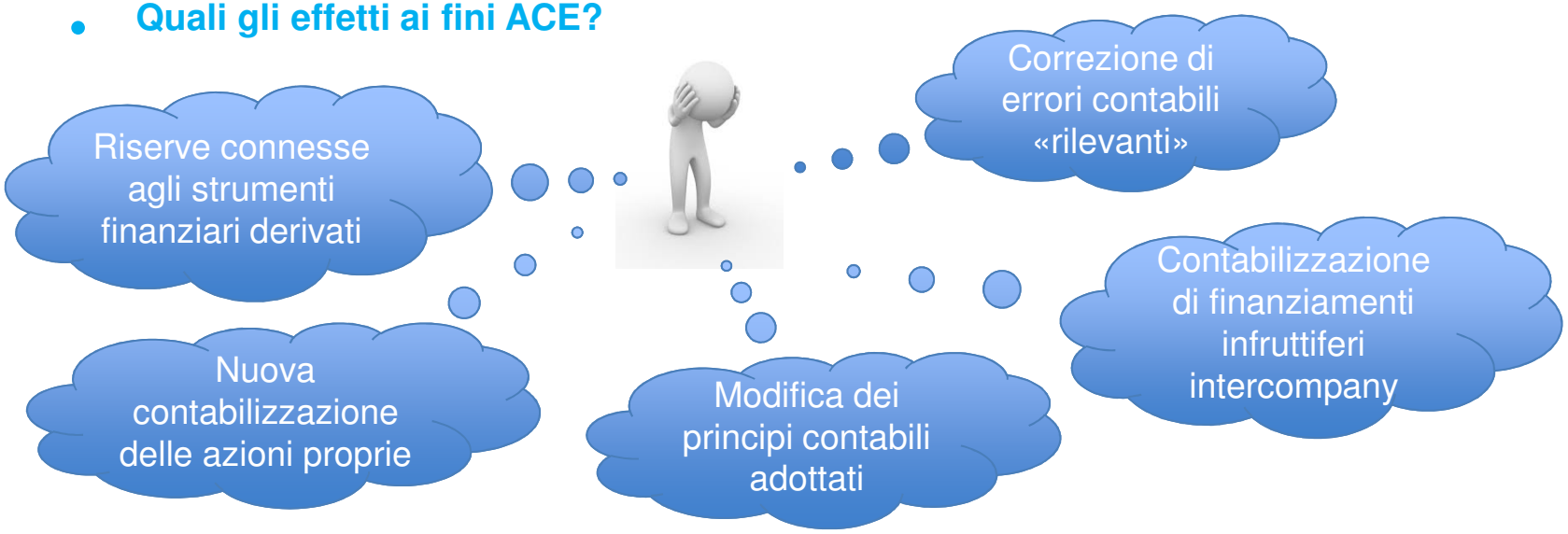

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna

Ulteriori novità ACE

Applicazione dei nuovi OIC e impatti ai fini ACE

Alcune possibili soluzioni interpretative

Limite del PN

Si ricorda che in ciascun esercizio la variazione in aumento non può comunque eccedere il patrimonio netto (PN) risultante dal relativo bilancio (cfr. art. 11 del Decreto ACE). Si ritiene che la disposizione sia ancora applicabile ancorché il PN sia influenzato dalle contabilizzazioni derivanti dall'applicazione dei nuovi OIC

Azioni proprie

Ci si attende che il Decreto ACE estenda ai soggetti che adottano i nuovi OIC le disposizioni attualmente previste per i soggetti IAS relative alla rilevanza dei decrementi e degli incrementi di patrimonio riconducibili alle operazioni di acquisto e vendita di azioni proprie (cfr. art. 5 del Decreto ACE)

Ulteriori novità ACE

Applicazione dei nuovi OIC e impatti ai fini ACE

Alcune possibili soluzioni interpretative

Finanziamenti infruttiferi I/C a tassi inferiori a quelli di mercato

Nel caso di finanziamenti concessi o ricevuti a/da società controllate a tasso zero o a tassi sensibilmente inferiori a quelli di mercato, al fine di rafforzare la partecipata, la differenza tra il **valore del credito o debito attualizzato** al tasso di mercato e il valore al **costo ammortizzato** iniziale (senza attualizzazione) va iscritta:

- in aumento della partecipazione, per la società creditrice;
- ad incremento del patrimonio netto, per la società debitrice.

Va chiarito il trattamento fiscale ai fini del calcolo della base ACE per la società creditrice (decremento della base ACE?) e per la società debitrice (incremento della base ACE?)

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna

Ulteriori novità ACE

Applicazione dei nuovi OIC e impatti ai fini ACE

Alcune possibili soluzioni interpretative

Correzione di errori contabili «rilevanti»

Modifica dei principi contabili adottati

Laddove l'imputazione a riserva riguardi componenti che in passato sarebbero transitati a conto economico, va chiarito il trattamento ai fini del calcolo della base ACE

Riserve connesse agli strumenti finanziari derivati

Le variazioni del *fair value* dei derivati che coprono il rischio di variazione dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario (*cash flow hedge*) sono iscritte in una riserva di patrimonio netto. Si tratta di una riserva non disponibile, né utilizzabile per copertura perdite, di conseguenza non dovrebbe rilevare ai fini ACE

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI BOLOGNA

Ulteriori novità ACE

Emendamento all'art. 7 del D.L. 50/2017 del 15 maggio 2017

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/05/2017 [apri]

7.6.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 7.
(Rideterminazione delle aliquote ACE).

1. All'articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Dal nono periodo d'imposta l'aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio è fissata all'1,75 per cento. In via transitoria, per il primo triennio di applicazione, l'aliquota è fissata al 3 per cento; per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014, al 31 dicembre 2015, al 31 dicembre 2016, al 31 dicembre 2017 e al 31 dicembre 2018 l'aliquota è fissata, rispettivamente, al 4 per cento, al 4,5 per cento, al 4,75 per cento, al 1,95 per cento e al 2,20 per cento».

ABBIAMO BISOGNO DI CERTEZZE!!!

Allegato

Art. 1 D. L. 201/2011

In vigore dal 01/01/2017

1. In considerazione della esigenza di rilanciare lo sviluppo economico del Paese e fornire un aiuto alla crescita mediante una riduzione della imposizione sui redditi derivanti dal finanziamento con capitale di rischio, nonche' per ridurre lo squilibrio del trattamento fiscale tra imprese che si finanziano con debito ed imprese che si finanziano con capitale proprio, e rafforzare, quindi, la struttura patrimoniale delle imprese e del sistema produttivo italiano, ai fini della determinazione del reddito complessivo netto dichiarato dalle societa' e dagli enti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' ammesso in deduzione un importo corrispondente al rendimento nozionale del nuovo capitale proprio, secondo le disposizioni dei commi da 2 a 8 del presente articolo. Per le societa' e gli enti commerciali di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), del citato testo unico le disposizioni del presente articolo si applicano relativamente alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.

2. Il rendimento nozionale del nuovo capitale proprio e' valutato mediante applicazione dell'aliquota percentuale di cui al comma 3 alla variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010.

2-bis. (Comma abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, dall'art. 1, comma 550, lett. b) legge 11 dicembre 2016 n. 232).

3. Dall'ottavo periodo d'imposta l'aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio e' fissata al 2,7 per cento. In via transitoria, per il primo triennio di applicazione, l'aliquota e' fissata al 3 per cento; per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014, al 31 dicembre 2015, al 31 dicembre 2016 e al 31 dicembre 2017 l'aliquota e' fissata, rispettivamente, al 4 per cento, al 4,5 per cento, al 4,75 per cento e al 2,3 per cento.

Allegato

Art. 1 D. L. 201/2011

4. La parte del rendimento nozionale che supera il reddito complessivo netto dichiarato e' computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito dei periodi d'imposta successivi ovvero si puo' fruire di un credito d'imposta applicando alla suddetta eccedenza le aliquote di cui agli articoli 11 e 77 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta e' utilizzato in diminuzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, e va ripartito in cinque quote annuali di pari importo (2).

5. Il capitale proprio esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010 e' costituito dal patrimonio netto risultante dal relativo bilancio, senza tener conto dell'utile del medesimo esercizio. Rilevano come variazioni in aumento i conferimenti in denaro nonche' gli utili accantonati a riserva ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili; come variazioni in diminuzione: a) le riduzioni del patrimonio netto con attribuzione, a qualsiasi titolo, ai soci o partecipanti; b) gli acquisti di partecipazioni in societa' controllate; c) gli acquisti di aziende o di rami di aziende.

6. Gli incrementi derivanti da conferimenti in denaro rilevano a partire dalla data del versamento; quelli derivanti dall'accantonamento di utili a partire dall'inizio dell'esercizio in cui le relative riserve sono formate. I decrementi rilevano a partire dall'inizio dell'esercizio in cui si sono verificati. Per le aziende e le societa' di nuova costituzione si considera incremento tutto il patrimonio conferito.

6-bis. Per i soggetti diversi dalle banche e dalle imprese di assicurazione la variazione in aumento del capitale proprio non ha effetto fino a concorrenza dell'incremento delle consistenze dei titoli e valori mobiliari diversi dalle partecipazioni rispetto a quelli risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2010 (3).

7. Il presente articolo si applica anche al reddito d'impresa di persone fisiche, societa' in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilita' ordinaria (1).

Allegato

Art. 1 D. L. 201/2011

8. Le disposizioni di attuazione del presente articolo sono emanate con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Con lo stesso provvedimento possono essere stabilite disposizioni aventi finalita' antielusiva specifica (1). Il contribuente puo' interpellare l'amministrazione ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 212 del 2000, recante lo Statuto dei diritti del contribuente al fine di dimostrare che in relazione alle disposizioni con finalita' antielusiva specifica le operazioni effettuate non comportano duplicazioni del beneficio di cui al presente articolo. Il contribuente che intende fruire del beneficio ma non ha presentato l'istanza di interpello prevista ovvero, avendola presentata, non ha ricevuto risposta positiva deve separatamente indicare nella dichiarazione dei redditi gli elementi conoscitivi indicati con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

9. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2011.

(1) Vedasi il decreto 14 marzo 2012.

(2) La disposizione di cui al comma 4, ha effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014.

(3) Comma aggiunto, a decorrere dal 1° gennaio 2017, dall'art. 1, comma 550, lett. d) legge 11 dicembre 2016 n. 232. Per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente comma vedasi il successivo comma 551 del citato art. 1 legge n. 232 del 2016.

(4) Comma così sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 2017, dall'art. 1, comma 550, lett. e) legge 11 dicembre 2016 n. 232. Per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente comma vedasi i successivi commi 551 e 552 del citato art. 1 legge n. 232 del 2016.

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI BOLOGNA

Grazie per l'attenzione!

Elisa Pasqui